

Codice A1816A

D.D. 20 settembre 2016, n. 2504

R.D.523/1904 - P.I 5663 - Realizzazione di un ponticello ad uso domestico (mq.75) lungo il Torrente Bronda in Comune di Pagno (CN) - Richiedente: FORTAL PROPOSTE IMMOBILIARI S.n.c. con sede legale in Bagnolo Piemonte (CN).

In data 26/11/2014 la società FORTAL PROPOSTE IMMOBILIARI S.n.c. con sede legale in Bagnolo P.te Via Maurina n° 6 ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione dei lavori di un ponticello ad uso domestico (mq.75) sul Torrente Bronda in Comune di Pagno.

L'autorizzazione idraulica è stata rilasciata in data 19/01/2015 con determina n° 107 i lavori dovevano essere ultimati entro il termine di anni uno a decorrere dalla data di emissione della determina in epigrafe, pertanto entro il 19/01/2016.

In data 19/07/2016 la ditta in oggetto ha presentato la comunicazione di inizio lavori ed ha realizzato la spalla destra del ponte di cui sopra.

In data 05/08/2016 la società FORTAL PROPOSTE IMMOBILIARI S.n.c. con sede legale in Bagnolo P.te Via Maurina n° 6 (avendo eseguito le predette opere a tempi scaduti) ha presentato istanza di parziale sanatoria per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il mantenimento della spalla in destra orografica e la realizzazione delle opere necessarie alla realizzazione del ponte sul Torrente Bronda in Comune di Pagno (CN).

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua Torrente Bronda è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing, Luca Boris ed in base ai quali è prevista la realizzazione dell' opera di che trattasi.

Copia dell'avviso dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pagno.per quindici giorni consecutivi (elaborati progettuali visibili presso lo scrivente Settore) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta (data trasmissione relata di pubblicazione: 31/08/2016)

Al fine di verificare lo stato dei luoghi è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore in data 14/09/2016;

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Bronda.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la L.R. n. 40/98;

- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.

determina

di autorizzare in sanatoria ai fini idraulici, il mantenimento delle opere già realizzate, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera dovrà essere mantenuta come illustrata negli elaborati grafici e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società FORTAL PROPOSTE IMMOBILIARI S.n.c. con sede legale in Bagnolo P.te Via Maurina n° 6 ad eseguire l'opera secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'opera in argomento dovrà essere eseguita, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziata, dovrà essere eseguita senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato

della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004- vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico -, ecc..)

- il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 , nonchè ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente di Settore
Dott. For.Elio Pulzoni